DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14-viciesquinquies

Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per il rispetto del patto di stabilita' interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 23 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115
Capo	II — Ulteriori interventi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-la-funzionalita-di-settori-della/art-14-viciesquinquies-disposizioni-per-la-funzionalita-dell-autorita-per-l-energia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it